

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 21 luglio 2022, n. 58

Art. 13, comma 2, legge regionale n. 10/1995 e s.m.i.. Designazione componente, con funzioni di Presidente, del Collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Zero.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

l'art. 3, comma 1 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e l'art. 13, comma 1, della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 e s.m.i., ad oggetto "Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali", prevedono il Collegio sindacale quale organo delle Aziende sanitarie regionali;

il successivo art. 3 ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. stabilisce che il detto organo aziendale resti in carica tre anni;

ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 26 ottobre 2021, n. 26, recante "Azienda Zero. Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale).", successivamente parzialmente modificata dall'art. 1 della legge regionale 25 marzo 2022, n. 2, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 9 del 18 febbraio 2022 è stata costituita l'Azienda Sanitaria Zero, quale ente del Servizio sanitario regionale dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e gestionale e tecnica;

l'art. 1, comma 5, lettera b) della richiamata legge regionale 26 ottobre 2021, n. 26 e s.m.i. prevede il Collegio sindacale quale organo della neo costituita Azienda Sanitaria Zero ;

con Deliberazione della Giunta regionale n. 4-5268 del 28 giugno 2022, recante ad oggetto : "L.R. n. 26 del 26/10/2021 – Attribuzione funzioni all'Azienda Zero – Primi indirizzi.", è stato assegnato e trasferito all'Azienda Sanitaria Zero, per l'anno 2022, parte del finanziamento previsto dall'art. 3 della legge regionale 26 ottobre 2021, n. 26;

Atteso che :

l'art. 13, comma 2, della legge regionale n. 10/1995 e s.m.i. dispone che il Collegio sindacale è nominato dal direttore generale dell'azienda sanitaria ed è composto da tre membri, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 ter del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., uno dei quali designato, con funzioni di Presidente del Collegio, dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 39/1995 e s.m.i. recante "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati";

Preso atto che :

è pervenuta la designazione spettante al Ministero della Salute (nota pec prot. n. 0008058-P del 09 maggio 2022) che ha individuato il Sig. Mauro MILILLO e al Ministero dell'Economia e delle Finanze (nota pec prot. n. 176756 del 22 giugno 2022) che ha individuato la Sig.ra Alessandra VASALE quali propri rappresentanti in seno al Collegio sindacale in parola:

il Consiglio regionale ha provveduto, con propria deliberazione n. 217-9872 del 10 maggio 2022, ad individuare il Sig. Alessandro AMBROSO quale componente, con funzioni di Presidente, in seno al Collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Zero, ai fini della successiva designazione da parte del Presidente della Giunta regionale;

il nominativo del Sig. Alessandro AMBROSO risulta inserito nell'elenco dei candidati, attualmente in vigore, che hanno dichiarato la propria disponibilità alla designazione a componente di Collegio sindacale di azienda sanitaria regionale, di cui al Comunicato della Commissione Consultiva per le nomine pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 del B.U.R.P. n. 41 del 14 ottobre 2021;

gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono a carico del bilancio dell'Azienda Sanitaria Zero e pertanto non derivano oneri a carico del Bilancio regionale;

alla nomina del Collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Zero si provvederà, ai sensi dell'art. 13, comma 5, della l.r. n. 10/1995 e s.m.i.;

Quanto sopra premesso ed illustrato, visti:

- il d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la l.r. n. 10/1995 e s.m.i., recante “Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle aziende sanitarie regionali”;
- la l.r. n. 26/2021 e s.m.i., recante “Azienda Zero. Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale).”;
- il D.P.G.R. n. 9 del 18 febbraio 2022;
- la D.C.R. n. 217-9872 del 10 maggio 2022 ;
- la D.G.R. n. 4 – 5268 del 28 giugno 2022;
- il Comunicato della Commissione Consultiva per le nomine pubblicato sul BURP n. 41, supplemento ordinario n. 1 del 14 ottobre 2021;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 dal 14 giugno 2021;

decreta

il Sig. Alessandro AMBROSO è designato quale componente, con funzioni di Presidente, del Collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Zero, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 13, comma 2, della legge regionale n. 10/1995 e s.m.i.;

gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono a carico del bilancio dell'Azienda Sanitaria Zero e pertanto non derivano oneri a carico del Bilancio regionale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Alberto Cirio